2

P E R

D. Andrea Revoil

C O N T R A

D. Michele, e D. Giuſeppe Roſſi, D. Franceſco Manna, e gli eredi di D. Antonio Biglini.

Nel Supremo Magiſtrato di Commercio.

Attitante D. Michele Vaſſallo.

2

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE NAPOLI

(2)

Digitized by Google

QUanto egli è vero quel che la comune eſperienza dimoſtra, e gli eſempj ordinarj de' fatti degli uomini lucidamente conteſtano! E' ſicuro, che malgrado gli ſforzi degli uomini triſti ad annebbiare, e ſopprimere il vero, tutto che ſia ingegnoſo il raffinamento delle perſone malvagge (1) a ricovrire la verità; eſſa però ſempre traluce (2), e ſi rende paleſe all' occhio ſagace di attento oſſervatore. Tanta è la forza, e la efficacia della verità, che eſſa benchè di aſpetto ſemplice, e vereconda, ſi moſtra pur da ſe ſteſſa, e ſervono ſpeſſo ad agevolarne lo ſcovrimento quegli ſteſſi ripieghi, che ſi mettono in uſo per occultarla. Queſto avviene appunto nel caſo attuale. Comecchè ingegnati ſi fuſſero con ſomma deſtrezza, ed artifizio D. Michele Roſſi, e D. Antonio Biglini a congegnare una voluta tranſazione, procurando dare ad eſſa tutti i colori della verità, pur non pertanto guardando l'affare con animo poſato, ed imparziale, eſſo ſomminiſtra argomenti tali, e di sì grande efficacia, che ogni uomo fornito di buon ſenſo, e diſcernimento ſi perſuade agevolmente della ſua falſità, ed incoerenza. Noi dunque, che difendiamo D. Andrea Revoil,

A cre-

(1) *Ingenioſa hominum improbitas. Liv. decad. 3.*

(2) *Magna eſt veritas, & prævalet. Eſdræ lib. III. cap. IV. n. 41.*

crediamo noſtro dovere rilevare sì fatti argomenti, e metterli in veduta al Supremo Magiſtrato, perchè ravviſi ſenza eſitare la falſità della voluta tranſazione, e la verità del noſtro aſſunto.

Tanto i fratelli D. Michele e D. Giuſeppe Roſſi, quanto gli eredi del fu D. Antonio Biglini ſoſtengono, che D. Andrea Revoil ſia ſtato intieramente ſoddisfatto del ſuo credito di ducati 750., che rappreſenta in virtù di lettera di cambio, e di eſecutoriali in virtù della ſteſſa ſpedite dal Supremo Magiſtrato del Commercio tanto contro di detti fratelli Roſſi, quanto contro D. Franceſco Manna, e contro di queſto ſolo replicate volte rinnovate, e che non gli reſta a poter pretendere altro. In ſoſtegno di queſto loro aſſunto D. Michele Roſſi ha preſentato preſſo gli atti il ſeguente ricivo, e dichiarazione, che a 28. Maggio 1799. pretende averli fatto il fu D. Antonio Biglini, allora Procuratore di D. Andrea Revoil, il quale ricivo dai figli ed eredi di D. Antonio Biglini è ſtato riconoſciuto per vero. Eccone le parole.

Io quì ſottoſcritto Procuratore del cittadino Andrea Revoil, come dal mandato di Procura preſſo gli atti dell' Attuante Vaſſallo, dichiaro di aver ricevuto dal cittadino Michele Roſſi ducati 210., cioè ducati novantacinque in contanti, e cento quindici in alcune fedi e polizzini di diverſi Banchi per complimento e final pagamento del credito rappreſentato il ſudetto Revoil tanto contro detto Roſſi, che del di lui fratello Giuſeppe e Cittadino Franceſco Manna di ducati 750 in vigore di lettere eſecutoriali contro de' medeſimi ſpedite, mentre dal cennato Manna ne ha ricevuto detto Revoil diverſe altre ſomme. *E per convenzione avuta ſe l' accordo alli detti Roſſi e Manna il rilaſcio di quel di più, che dovrebbe conſeguire per reſta del ſuo credito di ducati 750. Con obbligarmi ancora di conſignare al detto Roſſi ricevuta del nominato Revoil della preſente ſoddisfazione; reſtando dette lettere eſecutoriali tanto contro detto Roſſi, che del cennato Franceſco Manna ſuldate e ſoddisfatte, e di niun vigore, com' ancora ſenz' altro pretendere tanto per queſta,*

che

che per qualunque altra causa = Antonio Biglini procuratore per consegnarli dette fedi e contanti al mio Cliente &c. = Ita est & in fidem ego N. Petrus Marvillus.

Gli eredi di D. Antonio Biglini in sostegno della convenzione e transazione contenuta nel trascritto ricivo di D. Antonio Biglini presentarono primamente una fede di mandato di procura per atto pubblico solennizato, come si pretende in Marzo dell' anno 1797. da Notar Antonio Fiorillo, col quale si dice, che D. Andrea Revoil costituì suo Procuratore D. Antonio Biglini a poter esigere, convenire, e transigere i suoi crediti. Del quale mandato di Procura avendone il Marchese Avena commessa la perizia a D. Domenico d' Agostino, ed a Notar Cantilena, i medesimi giudicarono falsa la firma di D. Andrea Revoil, che si legge sopra lo stesso. Dopo alcuni mesi poi, e dopo che gli atti erano stati rimessi nel Supremo Magistrato, vennero a presentare il seguente altro ricivo, che pretendono fatto da D. Andrea Revoil al fu D. Antonio Biglini a 1. Giugno 1799.

Dichiaro io quì sottoscritto aver ricevuto dal cittadino Antonio Biglini mio Procuratore la summa di ducati 210., cioè ducati 115. in alcune fedi e polisini di diversi Banchi, e ducati novantacinque in contanti moneta effettiva per tanti esatti dal cittadino Michele Rossi, e sono a saldo, e final pagamento del mio credito rappresento tanto contro di detto Rossi, che del di lui fratello Giuseppe, e cittadino Francesco Manna di ducati 750. in vigore di lettere esecutoriali presso gli atti di Vassallo, mentre molte altre summe *le ho ricevate dal detto Manna, atteso il di più dell' importo di dette lettere esecutoriali da me se li abbonano per transazione convenuta col sudetto mio procuratore, restando io sottoscritto saldato, senz' aver altro da pretendere per detto mio credito*, ed intanto non se le restituiscono dette lettere esecutoriali per non trovarmele presso di me. *Restando le medesime lettere esecutoriali colla presente estinte, e di niun vigore, ed a cautela. Napoli 1. Giugno 1799. V. St. = Andrea Revoil = Antonio Biglini per l' autentica*

tica = Nicola Manna teſtimonio = Gaetano Vajer ſono teſtimonio = Ita eſt & in fidem ego Notarius Petrus Morvillo. de Neapoli.

Non devo tacere ancora, che nel termine, che fu compilato nel paſſato meſe di Giugno 1802. per parte di detti figli ed eredi di Biglini furono eſaminati i teſtimonj del traſcritto biglietto Nicola Manna, e Gaetano Vajer, e depoſero, altro non ſapere di cauſa di ſcienza, *ſe non che* ſono loro parole) *nel dì 1. Giugno 1799. il fu D. Antonio Biglini conſegnò al negoziante D. Andrea Revoil ducati 210., cioè ducati cento quindici in tante fedi di credito, e polizini di diverſi Banchi, e ducati novantacinque in moneta contante ſonante, l'iſteſſi che il nominato Biglini diſſe di aver ricevuto da D. Michele Roſſi, ed il nominato Revoil* formò *ricevuta a beneficio del nominato Biglini, quale fu autenticata dal Notar Pietro Morvillo, e tanto eſſo teſtimonio, che D. Nicola Manna intervennero per teſtimonj nella medeſima &c.*

Inoltre non devo tacere, che nel termine fu pure eſaminato Notar Pietro Morvillo, il quale parimente depoſe: *Che nel 1. Giugno 1799. ſi portò da eſſo teſtimonio il fu D. Antonio Biglini con un Negoziante Franceſe, che diſſe chiamarſi D. Andrea Revoil, ed in preſenza di eſſo teſtimonio il nominato Biglini conſegnò al detto Revoil ducati 210., cioè ducati 115. in varj riſcontri, e ducati 95. in moneta contante effettiva, delli quali ſi formò ricevuta da detto Revoil anche in preſenza di D. Nicola Manna, e di D. Gaetano Vajer, che fu poi da eſſo teſtimonio autenticata. E ſiccome eſſo teſtimonio non conoſcea il detto Revoil, così il nominato Biglini ſi firmò nella ricevuta medeſima dicendo = Antonio Biglini per l' autentica.*

E finalmente non devo tacere, che avendo il Supremo Magiſtrato del Commercio ordinata la comparazione del carattere delle firme preteſe di D. Andrea Revoil tanto ſopra il mandato di Procura ſudetto, che ſi dice fatto per atto pubblico da Notar Antonio Fiorillo in Marzo 1797. quanto nel traſcritto ricivo del 1. Giugno 1799., e ch'eſ-

ſen-

ſendoſi eſeguita la comparazione dai Periti eletti Notar Camillo Lauritano, e Notar Gaetano Ruſſo quon. Marco i medeſimi, come ſpacciano i contrarj, giacchè non hanno que' Periti fatta la loro relazione, hanno opinato, che tanto la firma del ricivo, quanto quella nel mandato di Procura, che fu creduta falſa dal Malfrodatti D. Domenico d'Agoſtino, e da Notar Cantilena, ſiano vere di D. Andrea Revoil.

Avendo in tal modo D. Michele Roſſi, ed i figli ed eredi del fu D. Antonio Biglini garantito il loro aſſunto, credono ſicuramente di dover eſſere aſſoluti. Noi per l'oppoſto crediamo di poter dimoſtrare al Supremo Magiſtrato, che tanto il mandato di Procura, ed il ricevo in data del 1. Giugno 1799., quanto le depoſizioni delli due teſtimonj Nicola Manna e Gaetano Vajer, e quella di Notar Pietro Morvillo ſiano ſicuro parto della frode, della machinazione, e della falſità; e crediamo di poterlo chiaramente dimoſtrare tanto con argomenti naſcenti dal fonte limpidiſſimo della ragione, e dal fatto; quanto colle preſunzioni così della veriſimilitudine della falſità, come dell'inveriſimilitudine della verità di quelle carte, e delle dette depoſizioni di detti teſtimonj, e finalmente col fatto ſteſſo, che falſe tutte le dimoſtra.

CAPO Unico.

Si dimostra la falsità del mandato di procura, e del ricivo prodotto da D. Michele Rossi, e D. Francesco Manna.

A Voler dimostrare con lucida, e sicura pruova la falsità del mandato di procura, e del ricivo prodotto dagli Avversarj, ed esibirne all' occhio del Tribunale la giusta idea, ci pare opportuno di analizare la condotta di D. Michele Rossi fin dal nascimento del contratto, che ebbe con D. Andrea Revoil, e seguire il filo delle sue operazioni per tutto il progresso della lite. Dal processo chiaramente si rileva, che D. Michele Rossi contrasse con D. Andrea Revoil colla idea risoluta di frodarli i ducati 750. prezzo delle mercanzie vendutegli. Egli fin dal principio mise in opera tutt' i mezzi per riuscire in tal disegno; di modo che per lo giro di otto anni, mercè i suoi rigiri, e cabale, non pagò summa alcuna, malgrado le lettere esecutoriall contro lui spedite. Quindi non è punto verisimile, che a 1. Giugno 1799. si fusse indotto a pagare ducati 210., tra' quali ducati 95. in moneta contante, fatto, che le circostanze non laute, ma miserabili del Rossi rendeano impossibile in quei tempi. Anzi, se mai il Rossi tal summa avesse avuta, non l' avrebbe sicuramente pagata a D. Andrea Revoil, il quale avendo riguardo alle sue infelici circostanze per lo giro di sei anni non l' avea più molestato, e si era diretto sempre contro D. Francesco Manna. A ciò si aggiugne, che a dì primo Giugno 1799. era già divulgata la voce del felice imminente ritorno delle armi di S. M.; e quindi il Rossi, che più di ogn' altro il sapeva, non è da presumere, che avesse pagata quella summa al Revoil, che come Francese dovea prevedere il fato, che dovea attenderlo. Se dunque D. Michele Rossi spiegò dal principio del contratto l' idea risoluta di defraudare

al

al Revoil i ducati 750.: Se egli per lo giro di anni otto non pagò ſumma alcuna: Se le ſue circoſtanze rendean gli moralmente impoſſibile quel pagamento; ſe la idea ſicura del proſſimo ritorno delle armi di S. M. lo rendono del tutto inverisimile, tutte queſte coſe unite inſieme fanno conoſcere ſufficientemente, che quel ricivo è foggiato, è ſuppoſto.

II. Di più merita l'attenzione del Supremo Magiſtrato, che ſe ſi aveſſe per vero quel pagamento, D. Michele Roſſi avrebbe pagato aſſai più di quello dovea per la ſorte, che ſi dice tranſatta, e di cui ſi dice rimeſſo il dippiù. Imperciocchè da D. Franceſco Manna ſi è preteſo di aver egli pagato dagli 8. Aprile 1799. fino a 28. Maggio duc. 370. Ai quali aggiunti i ducati 115. in carta ſi ha la ſumma di ducati 485. Ridotti poi in carta bancale i ducati 95., ſecondo il cambio, che correva a dì primo Giugno alla ragione del 72. per 100., ſi hanno altri ducati 357., che in uno formano la ſumma di ducati 885., ſi trova, che Michele Roſſi avrebbe pagato ducati 135. di più. Nè vale il dire, che D. Andrea Revoil pretendea il pagamento in contanti, per cui così dovè pagare i ducati 95. per avere la tranſazione. Imperciocchè è notiſſimo, ed ognun ſi ricorda, che in quei tempi infelici i pagamenti tutti ſi faceano in carta bancale, e ſi aſcrivea a delitto il rigettarli, ſecondo che vedremo, che lo ſteſſo D. Andrea Revoil non potè rifiutare i pagamenti fattigli in carta bancale da D. Franceſco Manna. Or come mai uom di buon ſenſo potrà perſuaderſi, che il Roſſi uomo aſſuto, ed approfittante, fuſſe ſtato in quel ſolo rincontro così dolce di ſale, che potendo pagare in carta aveſſe voluto pagare in contanti quel debito, che per sì lungo tempo, e per tante vie indirette ſi era ſtudiato di eludere a danno del Revoil? Qual miglior pruova ſi deſidera, e più convincente della inverisimiglianza di quel pagamento, e della falſità di quel ricivo?

III. Tal falſità viemmeglio traluce da altro invitto argomento, che mette queſto affare al liveſſo della morale eviden-

za. Chi può immaginare, che ſi paga in Napoli la rilevante ſumma di ducati 210. in eſtinzione di lettere eſecutoriali ſpedite in vigor di cambiale ſenza una girata per banco? Ciò molto più ſi rende inveriſimile, giacchè ſi dicon pagati ducati 115. in tante ſedi di credito, e polizzini di diverſi banchi. Qual uomo inſenſato, non dico aſtuto, e ſcaltro, come il Roſſi, può ignorare, che la maniera onde cautelare i pagamenti in Napoli è quella di pagare per banco, tanto maggiormente quando i pagamenti ſi fanno in eſtinzione di lettera di cambio, come nel caſo noſtro, perchè in tal caſo altramente facendoſi il pagamento, la legge l'ha per non fatto, ed impone la pena di duc. 1000. (1)? Or ſi fanno i pagamenti in carte bancali, ed oltre a non farciſi l'ovvia cautela della girata, ſi tralaſcia benanche d'indicare in teſta di chì erano quelle ſedi, e polizini; nè ſi ha la compiacenza d'individuare qual data aveſſero, di che ſumma erano, e di quali banchi. Qual uom di buon ſenſo s'indurrebbe a credere ciò di D. Michele Roſſi, il quale benchè aveſſe ſempre ſpiegata una condotta di uomo furbo, ed aſtuto al di là dell'oneſto, in queſta occaſione poi abbia ſpinta tanto innanzi la ſua buona fede, che ſarebbe appena concepibile in uno ſtupido uomo? Io non sò intendere, come in queſto ſolo rincontro non abbia ſaputo vedere quell'ovvia cautela, *quam omnes intelligunt*, cautela tanto più neceſſaria, quanto che non ſe gli reſtituivano le lettere eſecutoriali, nè ſe gli promettea la reſtituzione delle medeſime; *Credat judæus Apella, non ego.*

IV.

(1) *Ordiniamo di più, che tutti i pagamenti, che dal dì della pubblicazione di queſta in avanti, ſi faranno in queſta fedeliſſima Città delle predette polizze di cambio, o ſieno di dentro, o fuori di Regno ſi debbano fare di contanti per Banco pubblico, e non d'altra maniera fuori Banco, ſotto pena di ducati mille. Prammat. 8. de literis cambii.*

IV. Il quarto argomento naſce dall' inveriſimiglianza, che D. Andrea Revoil aveſſe voluto in quelle circoſtanze tranſiggere il ſuo credito. Egli per ſette anni non avea potuto eſigere un grano; e pur non pertanto non ſi avea mai ſognato di tranſiggere queſto ſuo credito. Da Aprile 1799 fino a 28. Maggio avea eſatto ducati 230. da D. Francesco Manna, mercè le circoſtanze de' ~~fatti~~ tempi che lo favorivano, e mercè lo ſteſſo favore era pur ſicuro di eſigere il dippiù. Se egli è del tutto inveriſimile, che D. Andrea Revoil aveſſe voluto in quelle circoſtanze tranſiggere il ſuo credito, da ciò pur riſulta forte argomento, ed efficace preſunzione della falſità di quel ricivo.

V. E' anche grave conſiderazione quella, che riſulta dal vederſi fatta la preſunta tranſazione con D. Antonio Biglini. Queſto fatto pur ci porge grave pruova della falſità del ricivo. In fatti Noi non veggiamo qual neceſſità vi era, mentre D. Andrea Revoil ſtava in Napoli ſano, e vivo, far la tranſazione col Procuratore *ad lites*, ed a coſtui farſi il pagamento, per poi farſi da lui al principale. A che uſo ſervir dovea queſto inutile giro? La cautela ſicura di D. Michele Roſſi ſarebbe ſtata unicamente quella di fare il pagamento al principale, e non già al procuratore: In fatti facendola al procuratore, il principale potea non approvarla, ed egli intanto ſi trovava in evidente riſchio pagati i ducati 210. Non par dunque veriſimile, che D. Michele Roſſi uomo, che ha ſempre abbondato più toſto di mala, che di buona fede, aveſſe voluto conchiudere quella tranſazione col procuratore, e dallo ſteſſo farſi cautelare, mentre era preſente il principale, da cui potea beniſſimo eſſere cautelato. Per tutto ciò chiaro traluce, che quella fu una machinazione architettata ed eſeguita da Roſſi, e Biglini dopo che D. Andrea Revoil fu eſportato in Francia; E quindi è manifeſto, che quel ricivo attribuito a Revoil è l'opera della falſità, e dell'impoſtura.

Nè può giovare a D. Michele Roſſi il dire, che egli trattò, e conchiuſe quella convenzione con Biglini, perchè ſape-

va, che esso era procuratore di Revoil a poter esigere, e transigere i crediti del medesimo. Molto meno potrà dire, che eragli noto il mandato di procura fatto da Revoil a Biglini per gli atti di Notar Antonio Fiorillo. In fatti col ricivo che Biglino a lui fece, egli non si riportò affatto a quel mandato di procura presso Fiorillo, ma si riferì unicamente al mandato di procura presso l'attitante Vassalli, ch'era pur semplicemente un mandato di procura *ad lites*. Dunque dobbiamo dire, che quel mandato allora non ci era, e che sia stato posteriormente supposto. Questo fatto ben ci persuade, che quel mandato di procura presso Fiorillo sia stato foggiato assai dopo, che fu foggiato quel preteso ricivo, cui si diè la data de' 28. Maggio 1799., e questa falsità resta maggiormente chiarita da quel che articolarono nel termine gli eredi dello stesso D. Antonio Biglini, e propriamente col secondo articolo, che sta espresso a tal modo: *Come dovendo Revoil partire da questo Regno per le note vicende, e non potendo ulteriormente attendere ai suoi negozi, e molto meno alla discussione de' propej crediti, incaricò esso Biglini per speciál mandato di procura a poter esigere, transigere, e quietare i suoi debitori, & signanter i detti Rossi, e Manna, come in effetti gli riuscì.* Quel che si dice in detto articolo, se non c'inganniamo, fa comprendere, che il detto mandato di procura fu fatto da Revoil, quando dovea partire dal Regno per le note vicende; cioè dopo il ritorno delle armi del Re, giacchè prima le vicende per lui erano vantaggiose. Per l'opposto quel mandato di procura esibisce l'epoca di Marzo 1797., cioè due anni, e mesi prima delle vicende, cioè quando Revoil non pensò mai di partire, secondo che il fatto contesta, giacchè per due anni, e mesi dopo non si vede giammai eseguita tal presunta risoluzione. Quindi sempre più siam persuasi della falsità di quel mandato di procura, anche per confessione de' figli, ed eredi dello stesso D. Antonio Biglini. *Tanta est veritatis vis, ut etiam ex invito pectore erumpat*. A ciò si aggiugne, che gli stessi figli di Biglini malgrado i loro

stor-

sforzi non sono riusciti ad addurre veruna pruova di essersi per tutto quel periodo di due anni e mesi dal loro padre esatto verun altro credito, o transatto altro debitore di Revoil, non ostante, che lo avessero articolato.

Si dirà finalmente, che gli ultimi periti l'hanno giudicato vero. Ma noi rispondiamo, che i primi periti destinati dal Marchese Avena, cioè D. Domenico di Agostino, e e Notar Cantilena lo giudicarono falso. Ed ecco da ciò potranno ben rilevare i Signori Ministri del Supremo Magistrato qual conto, e qual idea debban formare di tali perizie, e qual fede loro si debba attribuire. Ma ciò fù da noi ben dimostrato nella scrittura contro D. Francesco Manna facendo vedere quanto poco fian d'attendere, e ciò fondammo colla guida de' stabilimenti del dritto, e delle teorie più acclamate tra gli Scrittori del foro.

Or comecchè potentissime, e concludenti siano le pruove fin'ora addotte della falsità di quel ricivo del primo Giugno del 1799., pur nuova ineluttabile presunzione risulta *ex visceribus* non meno dello stesso ricivo di Revoil a Biglini, che di quello, che vuolsi fatto da Biglini a Rossi. Ognuno intende, e Rossi più che mai dovea capirlo, che nel soddisfarsi un debito, le lettere esecutoriali, o si lacerano, o si passano in mano del debitore. Questa naturalissima cautela pur si vede omessa, in guisa che ne Michele Rossi, che avrebbe dovuta pretenderla, la pretese unquemai, nè Biglini la promise. Or perchè ciò? E' agevole capirlo. Rossi sapea benissimo, che Biglini non l'avea, nè Biglini potè prometterlo, perchè le lettere esecutoriali erano in potere del creditore Revoil, nè a questo si potea riparare. Or conoscendo essi, che la restituzione delle lettere esecutoriali, era in tale affare cosa essenzialissima, e tal mancanza poteva essere un segnale sicuro, ed un sodo argomento della falsità del ricivo da essi loro architettato, idearono un altro bel ripiego. Dissero, che le lettere esecutoriali non si restituivano da Revoil, perchè non trovavansi in suo potere. Questa cautela non però lungi di autorizzare la verità del ricivo, ne sviluppa,

e ne dilucida vieppiù la falsità. In fatti se le lettere esecutoriali non erano presso del creditore, il quale pochi giorni prima l'avea in suo potere per averci notato in dorso i pagamenti fattigli da D. Francesco Manna, ne erano in potere del suo procuratore Biglini, a cui quel ricivo, e dichiarazione si presume fatta, presso di chi mai potean si trovare? E se mai trovate si fussero presso de' birri, o di altra persona, qual cosa vietava a D. Andrea Revoil prometterne la restituzione, subito che l'avrebbe a se ritirata? Ma questo neppur si disse, nè si promise, perchè D. Andrea Revoil niente mai seppe di tal ricivo, e transazione, e Biglini non poteva le lettere esecutoriali falsificare. Or gli eredi di D. Antonio Biglini ben conoscendo qual dolorosa conseguenza nascea per loro da tali fatti in compruova della falsità, hanno ideato nel termine di eluderne la forza, e la efficacia, deducendo col terzo articolo quanto segue. *Che intanto non potè Revoil restituire le lettere esecutoriali, perchè disperse nelli passati unfratti, e viaggi fatti*. Ma questo loro arricolo, per cui niuna pruova han fatta, lungi di autorizzare il loro assunto, fa maggiormente rilucere, e rende meglio palese la falsità, che noi sosteniamo. Imperocchè le lettere esecutoriali furono per l'ultima volta rinnovate a 17. Marzo 1799. (1), e furono adempite più giorni dopo, come da esse stesse si ravvisa (2). A ciò si aggiunge, che D. Andrea Revoil dal dì 8. Aprile 1799. fino a' 28. Maggio dello stesso anno avea ricevuti tre pagamenti, e l'avea notati dietro le medesime, per di lui cautela. Nè in quel fratempo di due mesi il Revoil fu esposto a niuna sciagura, nè soggiacque ad alcuna vicenda, nè fece alcun viaggio. Queste cose comprovano, che le voci degli eredi di Biglini sono un tessuto di falsità, ed incoerenze, le quali in vece di giustificare il loro assunto, ci porgono novella pruova della falsità di quei ricivi architettati in danno del no-

(1) *Fol.* 103.
(2) *Fol.* 107.

noſtro cliente. Ecco come gli avverſarj ſi ſono ingegnati di puntellare una falſità con ritrovati novelli, e per ſoſtenerla, e renderla plauſibile ſi ſono trovati, e ſi trovano in ingarbuglio peggiore. Tanto è vero, che *mendax eſt iniquitas ſibi.* Conduce benanche a perſuaderci della falſità il riflettere alle circoſtanze, che per farſi il pagamento, e quel biglietto fuſſero andati a trovare Notar Pietro Morvillo, che non conoſcea D. Andrea Revoil, e che riſedeva, come tutta via riſiede nella ſua Curia alle Vergini. Queſto fatto preſenta una idea tutta ſtrana ed inverifimile. D. Antonio Biglini abitava alla ſtrada di Chiaja, e poco diſcoſto da lui abitava D. Andrea Revoil. Era coſtui perſona conoſciutiſſima da que' Notari, che riſedevano nella ſtrada di Chiaja, e da quei, che han le Curie nelle vicinanze del Real Palazzo per aver tenuto il negoziato di pelletterie, e mercanzie foraſtiere per lo giro di moltiſſimi anni in una bottega con un quartino ſopra dirimpetto Palazzo vecchio. Perchè dunque non ſervirſi di qualche Notajo accreditato in quelle vicinanze? Perchè correre fino alle Vergini per la autentica di una firma, e da un Notajo, che non conoſcea Revoil? Creſce ancora l'inverifimiglianza dal trovarſi in quella Curia, e ſottoſcriverſi per teſtimonj in quel ricivo Nicola Manna fratello Cugino di D. Franceſco Manna, che è un miſerabile portiere della Bagliva, e Gaetano Vajer, che è un altro miſerabile parrucchiero carico di famiglia, ed uomo dedito al vino, il quale ſerviva lo ſteſſo Biglini da parrucchiero (1). Si noti

(1) *Teſtium fides diligenter examinanda eſt; ideoque in perſona eorum exploranda erit in primis conditio cujuſque verum quis decurio, an plebejus ſit: & an honeſtæ, inculpatæ vitæ an vero notatus quis & reprehenſibilis, an locuples: vel egenus ſit, ut lucri cauſa quid facile admittat vel an inimicus ſit rei, pro quo teſtimonium dat. Nam ſi careat ſuſcipione teſtimonium, vel propter perſonam a quo fertur, quod honeſta ſit, vel propter cauſam, quod neque lucri, neque gratiæ, neque inimicitiæ cauſa ſit, admittendus eſt, l. 3. D. de teſtib.*

ti di più, che detto Vaier allora abitava vicino il Palazzo del Marcheſe del Vaſto fuori Chiaja, e propriamente a Bettelemme, ed ora abita in una rimeſſa dentro il cortile della caſa di D. Michele Giordano nella ſtrada di Biſignano fuori l'abolita porta di Chiaja. Qual uom di buon ſenſo non iſcorge da tali fatti ed incoerenze l'intrigo e la colluſione, che han procurato di naſcondere ſenza molto riuſcirvi? Si rifletta di più, che nella curia di Notar Morvillo allora ci doveano eſſere altre perſone, ſpecialmente colui, che diſteſe il biglietto, il quale è ſcritto nè di carattere del Notajo, nè di Andrea Revoil, nè di Biglini, nè di alcuno de' teſtimonj, e pur non per tanto ne anche colui, che ſcriſſe tal biglietto ſi ravviſa avere ſottoſcritto in qualità di teſtimonio quel preſunto ricivo. Ecco dunque quali, e quante incombinabili circoſtanze, e quante incoerenti ſtranezze dobbiamo ſupporre riunite inſieme per figurar vero il preteſo ricivo.

L'ottava preſunzione della falſità di quel biglietto ſi rileva dalla cautela uſata da Notar Pietro Morvillo, il quale per metterſi a coverto del delitto della falſità fece ſottoſcrivere D. Antonio Biglini per garanzia dell'autentica ſotto preteſto, che non conoſcea D. Andrea Revoil.

Altro argomento del concerto, e della machinazione ſi raccoglie dalle depoſizioni fatte nel termine da Notar Pietro Morvillo, e da detti teſtimonj Manna, e Vaier, i quali per covrire l'inveriſimiglianza di eſſerſi fatto quel ricivo alle Vergini tacciono malizioſamente il luogo dove ſi fece. In fatti Notar Pietro Morvillo dice ſemplicemente che Biglini, e Revoil andarono a trovarlo, ſenza che neſſun motto aggiunga del luogo: Di più Manna, e Vaier neppur dicon niente, nè circa il luogo, nè circa la occaſione per cui ſi trovavano quivi, ove il biglietto fu fatto, e per cui eſſi ſi ſottoſcriſſero da teſtimonj. *Præſumitur falſitas, ſi deficiat locus celebrati contractus, Rovit. pragm. 1. falſ. n. 26. Et in falſi materia duæ ſuſpiciones ſufficiunt, ut ſcripturæ non credatur. Vivius dec. 81. n. 19. late Conſil.*

ſil. Pnat. loco cit. n. 58. & 59. Locus enim oppoſi ſolet in ſcripturis, ut ibidem Moſcardus concl. 740. n. 8. Franciſcus Joſeph. de Angelis de delictis. Part. 1. Cap. 50. n. 9. verſ. item ſi deficeat.

La decima preſunzione riſulta dalle firme del cennato Gaetano Vajer. Imperciocchè paragonandoſi tra loro la firma apposta sotto al ricivo, con quella fatta in piè della sua depoſizione, si trovano del tutto diverſe, e diſſimili fra loro. Dalche ben si comprende, che la prima non fu fatta da lui, ma che egli soltanto vi prestò il suo nome allora, benche poi in grazia del Roſſi e degli eredi di Biglini ci abbia pure prestata l'opera per autorizzarla.

L'undecima preſunzione riſulta tanto dalle depoſizioni de' due testimonj Manna e Vajer quanto dalla depoſizione di Notar Pietro Morvillo. Tutti e tre depoſero, che D. Andrea Revoil si ricevè dal fu D. Antonio Biglino i ducati 810. e formò il ricivo, ch'essi due testimonj sottoscrissero ed il detto Notaro autenticò. Secondo questi loro detti il ricivo dovrebbe essere tutto di carattere di Revoil, e pure quel ricivo è tutto di alieno carattere, e la sola firma si fa apparire di carattere di D. Andrea Revoil: per cui è chiaro, che tanto detti testimonj, quanto il Notaro abbiano deposto il falso, e che si prestarono alla machinazione di D. Antonio Biglini, e di D. Michele Roſſi senza guardare, se il corpo del ricivo era di carattere alieno, o di D. Andrea Revoil. E conseguentemente è chiara la di loro falsità.

La duodecima preſunzione ce la somministra la firma di D. Antonio Biglini, che fece in piè del ricivo in data de' 28. Maggio 1799. dove con affettatura disse: *Antonio Biglini Procuratore per conſegnarli dette fedi, e contanti al mio Cliente.* Poichè s'egli era Procuratore ad eſigere non avrebbe detto *AL MIO CLIENTE*, e l'affettata ed insolita dichiarazione, e cautela *PER CONSEGNARE LE FEDI, E CONTANTI AL SUO CLIENTE*, è un chiaro indizio della falsità per la nota regola. *Nimia & impro-*

pria

pria cautela præbet conjecturam falſitatis : per regulam. Quanto plus cautelarum, præſertim circa inſolita, in inſtrumentis inſeritur, tanto plus fraudis ineſſe præſumitur. Bonfin. ad Bannimenta Urbis Romæ cap. 33. app. 2. n. 47.

La decima terza preſunzione della falſità di quel ricivo riſulta dalle parole MENTRE MOLTE ALTRE SUMME L'HO RICEUVTE DA D. FRANCESCO MANNA. Poichè ſe veramente quel ricivo fatto l'aveſſe D. Andrea Revoil, avrebbe eſpreſſe le ſumme ricevute da Manna: Ma perchè egli niente ne ſeppe di quel ricivo: e Roſſi e Biglini non ſapeano con ſicurezza le ſumme pagate da D. Franceſco Manna, s' avvalſero di quell' eſpreſſioni indefinite per non dare una pruova della falſità, ſe sbagliato aveſſero nel fiſſare le ſumme pagate da Manna, ſenza riflettere, che facendo così dire a Revoil, davano una pruova non equivoca della falſità del ricivo.

Da tutte queſte urgenti, e valevòli preſunzioni, ed argumenti concludentiſſimi, che finora abbiamo raccolti, e meſſi in veduta, qual idea può formare, e qual giudizio potrà pronunziare il Supremo Magiſtrato di quel preſunto ricivo; la di cui falſità traluce per tutti i lati. Ma acciocchè poſſa il Supremo Magiſtrato toccar con mani, ed eſſere compiutamente perſuaſo del noſtro aſſunto, noi ne addurremo altra pruova, che eſclude ogni dubbiezza.

La tranſazione, ed eſtinzione del debito de' fratelli Roſſi, e Manna con D. Antonio Biglini ſi vuol fatta a' 28. Maggio 1799., e ſi pretende altresì, che a dì primo Giugno di quell' anno D. Andrea Revoil l' aveſſe ratificata con fare a Biglini quel ricivo, Or un fatto permanente aſſicura, che D. Franceſco Manna a' 12. Giugno pagò a D. Andrea Revoil docati 70. in conto di quello ſteſſo ſuo debito. Noi non ſappiamo come potrebbe ciò combinarſi con quel ricivo; Come può intenderſi, che ſi faceſſero de' pagamenti in conto del debito undeci giorni dopo la ſua eſtinzione? Qual più ſicura pruova ſi può addurre della falſità di quel ricivo?

Nè vale il dire, che D. Andrea Revoil per fare una frode

ci

ci abbia aggiunto quel pagamento, giacchè avendo in sue mani l'esecutorio era in sua balìa scriverci in dorso tutto quello, che gli piacea. Ma pur questo dire si esclude. Ed eccone una invitta pruova.

D. Francesco Manna tanto colle sue istanze, che cogli articoli prodotti in termine ha detto di aver pagato a D. Andrea Revoil docati 370. in diversi pagamenti (1). Nessuno però apparisce essersi fatto per Banco; molto meno ne fece alcuno con ricivo di D. Andrea Revoil. Dunque dobbiam dire sicuramente, che quei pagamenti fatti da lui furono per sua cautela notati dal creditore dietro le lettere esecutoriali. In fatti non può giammai idearsi, che Francesco Manna fusse stato così stupido, che nel fare sì fatti pagamenti non avesse richiesta la naturalissima cautela di far notare le summe dietro l'esecutoriali. La legge non presume niuno imbecille cotanto, quando si tratta di pagamento. *Qui enim solvit*, dice il G. C. Paolo, *numquam ita resupinus est, ut faciles suas pecunias jactet.* Or tali pagamenti formano la somma di docati 300., cioè docati 70. meno di quello che esso dice di aver pagato; il che mostra chiaro, che niente si è aggiunto in frode; e che il pagamento de' 12. Giugno fu realmente fatto da Manna. Dunque se tal pagamento contradice irrevocabilmente l'esistenza di quel ricivo; è sicura, ed irrefragabil conseguenza, che quel ricivo è falso, ed è stato congegnato posteriormente da' debitori colludendo con Biglini per far comparire soddisfatta con una pretesa transazione la resta del loro debito.

A vista di pruove sì urgenti, e valevoli, noi siam sicuri, che l'animo posato, e tranquillo de' Signori Ministri conoscendo la cabala, e l'intrigo, che deturpano le operazioni degli avversarj, voglia dichiarare falsa quella transazione, su di cui tanto si appoggiano i Contradittori. Ma essi pur non rifinano. L'unica, e sola opposizione, per cui si credon tranquilli, e poter superare ogni urto di contraria

(1) *Fol.* 128. 212.

(1) L. 25. D. De probat.

ria difficoltà, credon desumerla dalla perizie, che autorizzano la somiglianza della firma di Revoil. Questo è il grande Achille degli avversarj, ma' pur discusso, ed esaminato a lume di vero si conosce fievole, e vacillante.

Per dare una soddisfacente risposta a tale difficoltà, uopo è premettere alcune idee tratte dal seno della giurisprudenza. La pruova dei delitti legalmente si fa non solo con testimonj, e scritture, ma anche con argomenti, spezialmente quando tali argomenti siano valevoli, e concludenti. La ragione criminale adunque ammette per legittima così fatta pruova, e l'ha per efficace, e concludente. Mille sono i luoghi del dritto, che ciò contestano; e noi crediamo confacevole assai la legge 22. *Cod. ad l. Corn. de falsis*, che dispone a tal modo: *Ubi falsi crimen inciderit, tunc acerrima fiat indago ARGUMENTIS, testibus, aliisque vestigiis veritatis* (1). Questa legge comanda, che nei delitti di falso il Magistrato tutto metta in esame, analizando tutti quegli argomenti, onde possa trar lume a discovrire le tracce della verità. La *l. ult. C. de probat.* e, anche chiarissima al caso nostro, eccone le parole: *Sciant cuncti accusatores eam se rem deferre in pubblicam notionem debere, quæ munita sit idoneis testibus, vel* instructa *apertissimis documentis, vel INDICIIS AD PROBATIONEM INDUBITATIS.* Alle trascritte leggi è anche uniforme il disposto della legge 1. §. 4. *D. de quæstionib.* dove Ulpiano lasciò scritto: *Idem Cornelio Proculo rescripserunt non utique in servi unius quæstione fidem rei constituendam, sed ARGUMENTIS CAUSAM EXAMINANDAM.* All'autorità delle leggi mi piace aggiungere quella di Cicerone, il quale nel libro 4. della Rettorica ad Erennio insegna così: *Ejusdem generis est illa frequentatio, quæ plurimum conjecturalibus causis opitulatur, cum SUSPICIONES, quæ separatim dictæ, minutæ, & infirmæ erant, unum in locum coactæ, rem videntur perspicuam facere, non suspiciosam. Nam unum aliquid, aut alterum*

po-

(1) *L. 22. Cod. ad leg. Cornel. de falsis.*

poteſt in reum caſu cecidiſſe ſuſpicioſa; ut omnia inter ſe, a primo ad poſtremum conveniant, vitioſa; neceſſe eſt caſu non poſſe fieri. Ed il Farinacio, che è il maeſtro della ragion criminale, nella *quæſt.* 153. *n.* 177. ſcriſſe: *Si concurrunt INDICIA veriſimilia falſitatis, & inveriſimilia veritatis, oritur exinde plena probatio falſitatis.* Ed il de Angelis nel ſuo dotto trattato *de delictis. Part.* 1. *cap.* 50. *n.* 7. *verſ. & tandem.* Scriſſe: *Oritur præſumptio falſitatis ex inveriſimilitudine. Unde vulgare dictum, quod veriſimile non eſt, falſitatis eſt imago. Quando ideo, quid appoſitum ſit inveriſimile in inſtrumento, ſeu ſcriptura, ex illa inveriſimilitudine oritur utique ſuſpicio falſitatis. ET RECEPTUM EST IN PRAXI, UT PROBETUR FALSITAS CONJECTURIS, ET PRÆSUMPTIONIBUS, Maſtrill. deciſ.* 244 *num.* 5. *CUM DELICTUM SIT DIFFICILIS PROBATIONIS.* Non ſon dunque da diſprezzare le preſunzioni, e gli argomenti ne' giudizj di falſità; anzi ſono da valutare aſſaiſſimo per giungere alla conoſcenza di quella verità, che la mano del falſario ha procurato di ingombrare, e ſupprimere. Or ſe quando ſi contende in giudizio criminale di falſo debbono valutarſi aſſai gli argomenti, e gli indizj, ſpecialmente quando ſiano urgenti, ed efficaci; quanto più devrà di eſſi tener conto, *quando civiliter agitur*, ed in termini di giudizio civile ſi diſcetta ſe genuina, o no ſia, e debba riputarſi qualche ſcrittura. Allora aſſicurano i giuriſti più accreditati, che ſe ne' giudizj criminali per dimoſtrare la falſità ſi richiede un corredo di argomenti, ed indizj più efficaci, ed urgenti, ne' giudizj civili baſtano le congetture, e le preſunzioni meno efficaci, ed urgenti: Così Giulio Claro.(1), e così anche afferma il Corvino ſcrivendo a tal modo: *Ubi de falſo criminaliter agitur acerrima debet fieri indagatio l.* 22. *in princ. hoc tit. ita ut probationes certiſſi-*

mæ

(1) *Trita eſt concluſio apud omnes, quod ſuſpicio falſi pro veritate habetur in civilibus ad elidendam aliquam probationem*, §. *falſum n.* 30. alla quale teoria fanno anche eco gli addenti *n.* 242. *a* 252.

mæ afferantur: IN CIVILIBUS AUTEM JUDICIIS LEVIOR INQUISITIO ADMITTITUR l. penult. hoc tit. ita ut ſecundum interpretes ET ARGUMENTA ad detrahendam ſuſpectæ ſcripturæ fidem ſufficiant (1). Lo ſteſſo dice il Cravetta colle ſeguenti parole: *Falſitas ex duabus præſumptionibus probatur, quando civiliter agitur* (2). Quindi i più ſenſati, e ſavj interpetri della ragione criminale concordemente ſoſtengono, che nel giudizio di falſità tutto dipenda dal prudente arbitrio del Giudice, il quale con ſano, e giuſto criterio analizando le circoſtanze dell'affare, la qualità delle perſone, valuterà quanto conviene il peſo, ed il valore delle preſunzioni, ed argomenti, che vi concorrono, e quando fuſſero gravi, ed urgenti, avrà per falſa quella ſcrittura, di cui ſi contende. Così il lodato Buonfinio ſu la guida delle leggi: *Tu die totum remitti prudentis judicis arbitrio ac religioni pro circumſtantiis facti, & QUALITATE PERSONARUM* (3). Qual teoria ſta appoggiata a quanto ſta deciſo nelle leggi Romane (4). Se dunque ne' giudizj civili di falſità baſtano le preſunzioni, e le congetture, quanto più dobbiamo eſſerne convinti nella ſpecie attuale in cui ve ne concorrono tante, e di ſi gran forza, ed efficacia, che l'animo il più reſtio è coſtretto a cedere alla loro forza ineluttabile. E ſe a tali preſunzioni, ed argomenti ſi aggiunga la validiſſima conſiderazione, che naſce dalla qualità delle perſone, la coſa ſi rende del tutto indubitata. Il Notaro Morvillo con documenti legali, ed autentici ſi dimoſtra attaccato nella G. C. Criminale di altri delitti di conſimili falſità, per i quali ſi è proce-

(1) *Corvin. in method. narrat. Cod. Tit. de falſis.*

(2) *Cravet. Conſ.* 131. *n.* 343.

(3) *In commentario ad Bannimenta Urbis & Status Eccleſiæ Cap.* 12. *n.* 83.

(4) *L.* 2. *D. de teſtib. l.* 1. §. *quorum D. ad S. C. Turpillianum*, *l.* 15. *D. ad Municip.* colle quali leggi Adriano, Ulpiano, e Calliſtrato diſſero: *Facti quæſtionem in arbitrium judicantis eſſe.*

ceduto contro di lui criminalmente; e le molte querele, e rubriche, che esistono contro di lui, ce ne fan piena fede. Un de' testimonj è cugino di Francesco Manna, il che rende più sospetta la sua fede, oltre ad essere una persona vile, vinolenta, miserabile, ed un semplice Portiere della Corte della Bagliva. Gaetano Vajer non è che un Parrucchiero dedito al vino, gravato di famiglia, miserabile a segno, che vive in una rimessa. Qual fede dunque, e qual merito deve attribuirsi alle testimonianze di persone di tal fatta? Qual peso non aggiunge tal considerazione alle pruove da noi addotte più sopra per la falsità di quel ricivo (1)?

Ma le perizie attestan vera la firma, replicano gli avversarj. Sembra nuovo al nostro contraditore di essersi contrafatta la firma con molta somiglianza, e naturalezza? Che altro fanno i falsarj, di cui gli esempj funesti alla giornata si offervano? Questa verità assai prima di noi la conobbero gl' Imperatori Onorio, Teodosio, e Costanzo, i quali nella *l. unic. tit. Si certum petatur de Chirographis* del Codice Teodosiano dissero: *Quid enim aliud falsarius agit, quam ut similitudinem veritatis imitetur?* Si sà, che vi son de' Protei, di cui abbonda la Città nostra, che s'ingegnano d'imitare con naturalezza gli alieni caratteri, e molte volte vi riescono al naturale, e con somma felicità? Quante persone esercitano questo nobil mestiere, e quante ce ne sono state in tutt'i secoli? Noi ricordiamo ai Signori Consiglieri del Supremo Magistrato del Commercio quel, che racconta Svetonio dell' Imperatore Adriano, il quale imitava mirabilmente ogni carattere: eccone le parole: *E pluribus comperi*

(1) *Multi sunt, qui perjurare pro nihilo ducunt, in tantum ut pro unius diei satietate aut pro quolibet parvo pretio ad juramentum conduci possint, animasque suas perjurio perdere minime formidant. In addit. tert. Capitularium Regum Francor. cap.* 88.

... *Proclivis paupertas ad mala faciendo. Philemon apud Stobæum de rerum nat. tit.* 96.

peri notis quoque excipere velociſſime ſolitum, cùm amanuenſibus ſuis per ludum jocumque certantem, imitarique chirographa quæcunque vidiſſet: ac profiteri ſæpè, SE MAXIMUM FALSARIUM eſſe potuiſſe. Suet. in vita Hadriani capit. 3. in fin.

Aleſſandro Trentacinque nel libro ſecondo delle varie riſoluzioni *cap. 22. reſolut. 7. num. 6* racconta, che nel Pontificato di Papa Pio V. ci era in Roma uno, il quale imitava in maniera il carattere del Papa in quelle carte, che ſpedivanſi dal Datario, che lo ſteſſo Papa non ne conoſcea la falſità, nè il Datario. E nello ſteſſo luogo racconta: *Evenit hæc diſputatio in facto in quadam cauſa, ubi agebatur de comparatione facta in quadam epiſtola abſenti miſſa, quæ erat adeo ſimilis in LITTERIS, IN SYLLABIS, In TRACTU, & IN PUNCTIS, ut is, contra quem producta erat, diceret ſe non ſcripſiſſe dictam epiſtolam, ſed quod illa ſimilis eſſet litteris ſuis, quoad ſcripturam; tandem falſitas fuit detecta, & veritas habuit locum ſuum.* L'Imperatore Giuſtiniano nella introduzione della Novella 73. ce ne dà altri eſempj; i quali ſenza cercarli altrove, la noſtra Città, e Regno, ce ne ha dati, e ce ne dà tutto dì in abbondanza, e di maggiore induſtria ed arte di quelli, che ci dà l'antichità, e di cui fanno memoria i Scrittori; giacchè tutto giorno ſi falſificano le fedi di credito coll'intiera cifra dai noſtri falſarj, e con ſorprendente imitazione? Qual ſorpreſa adunque deve recare all'avverſario, che i periti, atteſtino la ſomiglianza della firma? Ma ſe argomenti valevoli, e pruove gravi, ed urgenti fan vedere la falſità del ricivo, la ſomiglianza della firma non ſervirà, che ad aggiunger peſo alla reità degli avverſarj. Se, come ſi è dimoſtrato, due ſole preſunzioni baſtano a dimoſtrare la falſità di una ſcrittura, quanto più dobbiamo eſſerne convinti nel caſo preſente, in cui moltiſſime urgenti, e valevoli ne concorrono unite inſieme.

La ſomiglianza della firma, al dir de' Dottori, non induce, che un ſemplice indizio. Dunque quando queſto è contradetto, e ſmentito da altri indizj, ed argomenti più urgenti